



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/68 DEL 16.02.2023

Oggetto: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021. Disposizioni in merito alla certificazione dell'esperienza professionale e delle competenze nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, con la Delib.G.R. n. 33/32 dell'8 agosto 2013, è stata istituita la rete regionale di cure palliative e, successivamente, con la Delib.G.R. n. 5/31 dell'11 febbraio 2014 la rete regionale della Terapia del dolore, in attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore". Con riferimento alle cure domiciliari palliative, la Giunta regionale è poi intervenuta con la deliberazione n. 35/17 del 10.7.2018 procedendo alla riorganizzazione del sistema delle cure domiciliari, con particolare riferimento alla definizione dei livelli e profili assistenziali in cui possono essere classificate le prestazioni erogabili in questo ambito, lo standard di assistenza da raggiungere ed il piano tariffario collegato a ciascuno dei profili individuati.

Da ultimo, con la Delib.G.R. n. 3/19 del 15 gennaio 2019, sono state emanate linee di indirizzo per il rafforzamento della rete di cure palliative nella Regione Sardegna, sostituendo e integrando quanto previsto dalla citata Delib.G.R. n. 33/32 dell'8 agosto 2013. La legge 15 marzo 2010, n. 38, in particolare, prevede all'art 5, comma 2, che "Con accordo stipulato (...) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali (...).

Successivamente, con l'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sono stati fissati i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore. Con decreto del Ministro della



Salute 28 marzo 2013, successivamente integrato con decreto 11 agosto 2020, la disciplina cure palliative è stata inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa.

L'Assessore precisa altresì che, con l'Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014 sono state individuate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 38/2010, le figure professionali necessarie e competenti per l'erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore, nell'ambito delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali facenti parte delle reti di assistenza. Inoltre, l'Assessore richiama la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'art. 1, comma 522, nella sua ultima formulazione, dove si prevede che "Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data del 31 dicembre 2021 sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla Regione competente:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle Regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla



Regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma". Con l'Intesa Stato - Regioni raggiunta nella seduta del 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR), è stato approvato lo schema di Decreto del Ministro della Salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".

Infine, con Decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021 (G.U. 16.07.2021) sono stati definitivamente individuati i criteri di certificazione dei requisiti in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate. Sulla base di tale decreto (art. 2) sono disciplinati i criteri con i quali le Regioni e le Province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative dei medici in servizio al 31.12.2021, sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e, segnatamente:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali, e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro,



dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nello specifico, l'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività, mentre i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le Regioni e le Province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla Regione ovvero alla Provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2021. L'istanza di cui al comma 2 è presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021.

Le Regioni e le Province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta. L'Assessore precisa che si ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative anche tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola, con sede legale e operanti sul territorio regionale, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo o nello statuto la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato rapporti istituzionali (tramite convenzioni o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari percorsi assistenziali.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene necessario demandare al Servizio Programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità l'avvio e la formalizzazione di un percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate, fornendo ai soggetti interessati le indicazioni necessarie per la presentazione dell'istanza di certificazione di cui all'allegato della presente deliberazione. La



valutazione delle istanze sarà effettuata da una apposita commissione, i cui componenti dovranno essere dotati di esperienza nelle materie di interesse, da costituirsi con determinazione del Direttore generale della Sanità, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore propone, inoltre, di demandare al Servizio succitato la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorno dal ricevimento dell'istanza stessa.

L'Assessore precisa che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, e che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di avviare il percorso di certificazione dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative, anche se non in possesso di una specializzazione, ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013 e s.m.i.;
- di approvare il documento "Indicazioni operative per la richiesta di rilascio della certificazione regionale necessaria ad operare nelle reti regionali di cure palliative ai sensi del decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021" di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- di stabilire che i medici in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021 possono presentare l'istanza secondo le modalità descritte nell'allegato;
- di precisare che l'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti è corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le modalità di cui all'art 2, comma 1, lett. a), b) e c), del Decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021;
- di dare atto che si ricomprendono fra le strutture della rete regionale di cure palliative tutte le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito oggetto della presente deliberazione;



- di demandare al Servizio Programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità l'avvio e la formalizzazione di un percorso di certificazione regionale dell'esperienza professionale in cure palliative dei medici in servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate, fornendo ai soggetti interessati le indicazioni necessarie per la presentazione dell'istanza di certificazione secondo quanto previsto nell'allegato alla presente deliberazione;
- di demandare, altresì, al Servizio di cui sopra la certificazione, con atto dirigenziale, dell'esperienza professionale dei medici che abbiano presentato istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa;
- di prevedere che la valutazione delle istanze sia effettuata da una apposita commissione, i cui componenti dovranno essere dotati di esperienza nelle materie di interesse, da costituirsi con determinazione del Direttore generale della Sanità, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/68 del 16.2.2023

Indicazioni operative per la richiesta di rilascio della certificazione regionale necessaria ad operare nelle reti regionali di cure palliative ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021.

1) Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per ottenere la certificazione i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020, che, alla data del 31 dicembre 2021 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell'ambito in parola, e che a tale data risultano in possesso dei requisiti di cui all'art 2 del Decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021 e, segnatamente:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nello specifico, l'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività, mentre i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'art. 2 alla Regione ovvero alla Provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2) Cause di esclusione

Non possono presentare domanda i medici in possesso di una specializzazione già dichiarata equipollente ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, come modificato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020.

3) Modalità di trasmissione della domanda

La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo:

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Alla stessa dovrà essere allegata una marca da bollo da € 16,00 e una copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, datata e firmata dall'interessato, deve recare obbligatoriamente:

- a) la dichiarazione del direttore sanitario concernente l'esperienza almeno triennale, anche non continuativa prestata dall'interessato nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) la dichiarazione del direttore sanitario della struttura concernente il numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dall'istante, attestante l'acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR).

4) Termini del procedimento

Il procedimento in oggetto è ad istanza di parte, decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, e si conclude entro 90 giorni con provvedimento finale espresso.

Il termine di 90 giorni può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di mancato ricevimento delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

informazioni e/o delle integrazioni richieste entro il termine sopraindicato l'istanza sarà dichiarata inammissibile.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art 10-bis, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sospende i termini per la conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si fa espresso rinvio in ogni caso a quanto previsto dall'art. 29, comma 2-quater, della legge n. 241/1990 e s.m.i..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Titolare del trattamento

Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell'ambito di propria competenza, dal Direttore generale della Sanità. Titolare delegato: Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione sanitaria, economico finanziaria e controllo di gestione (Determinazione del Direttore generale della Sanità n. 15069/579 del 18/06/2018).

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore.
Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - **Tel.:** 070.606.5735 - **mail:** rpd@regione.sardegna.it - **pec:** rpd@pec.regione.sardegna.it.

Finalità e modalità di trattamento dei dati

I dati forniti, saranno trattati per le finalità istituzionali nell'ambito della procedura per la certificazione regionale necessaria ad operare nelle reti regionali di cure palliative, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021.

Il soggetto interessato, in qualsiasi momento, ha diritto:

- di avere **accesso** ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15;
- di ottenere la **rettifica** dei dati personali inesatti (art. 16), la totale **cancellazione** (art. 17), la **limitazione di trattamento** (art. 18);
- di ottenere la **comunicazione** prevista dall'art. 19 sull'**obbligo di notifica**;
- alla **portabilità dei dati** (art.20);
- di **opporvi** al trattamento (art. 21);
- di non essere sottoposto a una **decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art.22);
- di **proporre reclamo** all'autorità di controllo (Garante Privacy).

Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato potrà esercitare i propri diritti in qualsiasi momento:

- Inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale della Sanità, Via Roma, 223;
- Inviando una PEC all'indirizzo: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it